



Ministero dell'istruzione e del merito

Ordinanza ministeriale concernente la sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/2023

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, riguardante *“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”* e, in particolare, l'articolo 17, comma 11, che prevede che, per i candidati risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dalla commissione, è prevista, tra l'altro, una sessione straordinaria d'esame;
- VISTO il decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, recante *“Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”* e, in particolare, l'articolo 5, comma 3, il quale dispone che *“Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione e del merito possono essere adottate, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, specifiche misure volte ad autorizzare lo svolgimento a distanza delle attività didattiche e delle sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni grado, nonché ad assicurare la validità dell'anno scolastico 2022/2023 per gli studenti dei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, anche in relazione alla valutazione degli alunni e degli studenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione”*;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 2007, concernente il compenso spettante al presidente e ai commissari dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione;
- VISTA l'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito 9 marzo 2023, n. 45, recante *“Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/2023”*, e in particolare l'articolo 26, comma 5, ai sensi del quale il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti Uffici scolastici regionali fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami di Stato in una sessione straordinaria riservata ai candidati che non hanno potuto sostenere o completare le prove nella sessione suppletiva o, comunque, prima del termine di chiusura dei lavori delle commissioni;
- VISTA l'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito 8 giugno 2023, n. 106, avente



Ministero dell'istruzione e del merito

ad oggetto *“Disposizioni concernenti la validità dell'anno scolastico, l'ammissione agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, le modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo e secondo ciclo di istruzione e le modalità di riunione degli organi collegiali per l'anno scolastico 2022/2023 nelle zone interessate dagli eventi alluvionali a partire dal 1° maggio 2023”*;

VISTA la nota del Ministero dell'istruzione e del merito - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 16 marzo 2023, n. 9260, riguardante *“Formazione delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/2023”*;

VISTA la nota del Ministero dell'istruzione e del merito - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 8 giugno 2023, n. 19084, avente ad oggetto *“Ordinanza ministeriale 8 giugno 2023, n. 106, recante “Disposizioni concernenti la validità dell'anno scolastico, l'ammissione agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, le modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo e secondo ciclo di istruzione e le modalità di riunione degli organi collegiali per l'anno scolastico 2022/2023 nelle zone interessate dagli eventi alluvionali a partire dal 1° maggio 2023”*;

VISTA la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione formulata in data 11 luglio 2023, e il conseguente parere favorevole approvato nella seduta plenaria n. 108 del 19 luglio 2023;

ASSUNTA la necessità di disciplinare la sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/2023;

ORDINA

Articolo 1

(Finalità e definizioni)

1. La presente ordinanza definisce l'organizzazione e le modalità di svolgimento della sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/2023. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
 - a) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;
 - b) dirigente/coordinatore: dirigente scolastico delle istituzioni scolastiche statali o coordinatore didattico delle istituzioni scolastiche paritarie;
 - c) ordinanza esame di Stato secondo ciclo: ordinanza ministeriale 9 marzo 2023, n. 45;



Ministero dell'istruzione e del merito

Articolo 2

(Sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2022/2023)

1. La sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/2023, si svolge secondo il seguente diario:
 - prima prova scritta: mercoledì **13 settembre 2023**;
 - seconda prova scritta: giovedì **14 settembre 2023**, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni, secondo i tempi e le modalità fissati per la sessione ordinaria;
 - terza prova scritta prevista per gli specifici indirizzi di studio: **mercoledì 20 settembre 2023**;
 - inizio dei colloqui: dopo la correzione e la valutazione degli elaborati delle prove scritte e la pubblicazione degli esiti degli scritti.
2. Per i candidati che non devono sostenere la prima prova scritta, la seconda prova scritta e la eventuale terza prova scritta prevista per gli specifici indirizzi di studio, si svolgono nei giorni di **giovedì 14 settembre 2023** (seconda prova) e **mercoledì 20 settembre 2023** (terza prova).
3. Ove non siano presenti candidati che sostengono le prove di cui ai commi 1 e 2, per i candidati che non devono sostenere alcuna prova scritta, il colloquio ha luogo mercoledì **13 settembre 2023**.

Articolo 3

(Candidati della sessione straordinaria)

1. Svolgono l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nella sessione straordinaria di cui alla presente ordinanza i candidati di cui all'articolo 26 dell'ordinanza esame di Stato secondo ciclo.

Articolo 4

(Commissioni d'esame della sessione straordinaria)

1. Le commissioni, nella stessa composizione in cui hanno operato nella sessione ordinaria, si insediano lunedì **11 settembre 2023** presso gli istituti ove sono presenti candidati che hanno chiesto di sostenere gli esami nella sessione straordinaria.
2. Le sostituzioni dei componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall'insediamento, sono disposte dal dirigente/coordinatore nel caso dei membri interni, dall'USR nel caso dei membri esterni e dei presidenti, avendo cura di contemperare l'esigenza del regolare svolgimento della sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione con la più ampia finalità del contenimento della spesa pubblica.
3. Ai componenti le commissioni spetta una quota del compenso forfetario riferito alla funzione e una quota dell'eventuale compenso forfetario riferito ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame, in conformità con quanto previsto in materia di compensi dalle vigenti disposizioni. Tali quote sono calcolate con riferimento al periodo continuativo di svolgimento dei



Ministero dell'istruzione e del merito

lavori della commissione e in misura proporzionale alla durata complessiva delle operazioni d'esame della sessione ordinaria. Il fabbisogno grava sul capitolo 2549, piani gestionali 07 (*compensi per lo svolgimento degli esami di maturità e idoneità e abilitazione, comprensivi degli oneri, ecc.*), 08 (*contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie*) e 2645, piano gestionale 02 (*IRAP sulle competenze accessorie*), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione e del merito per l'e.f. 2023.

4. I Direttori generali e i dirigenti preposti agli USR provvedono alla convocazione delle commissioni di cui al comma 1.

Articolo 5

(Istituzioni scolastiche interessate alle misure di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 e all'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito 8 giugno 2023, n. 106)

- 1 Per gli studenti frequentanti gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado siti nei comuni e per gli studenti residenti nei comuni di cui all' Allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, la sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione si svolge secondo le modalità previste dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito 8 giugno 2023, n. 106, avente ad oggetto *“Disposizioni concernenti la validità dell'anno scolastico, l'ammissione agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, le modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo e secondo ciclo di istruzione e le modalità di riunione degli organi collegiali per l'anno scolastico 2022/2023 nelle zone interessate dagli eventi alluvionali a partire dal 1° maggio 2023”*.

Articolo 6

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'ordinanza esame di Stato secondo ciclo.
2. I dirigenti/coordinatori degli istituti sede d'esame per la sessione straordinaria danno comunicazione scritta ai candidati interessati circa le date di svolgimento delle prove.

La presente ordinanza è trasmessa ai competenti organi di controllo.

Il Ministro dell'istruzione e del merito
Prof. Giuseppe Valditara